

Allegato 1: schema convenzione operativa annuale

CONVENZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI

RICERCA A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L.

241/90) - (Acronimo:BanGeCar_6)

TRA

L'Agenzia Marche Agricoltura Pesca - **AMAP**, C.F. E P.IVA N.

01491360424, con sede in via T. Edison, 2 Osimo (AN), PEC:

marcheagricolturapesca.pec@emarche.it, nella persona del le-

gale rappresentante, Avv. Marco Rtoni, Presidente

dell'Agenzia, nato a Macerata, il 12/04/1973, C.F. RTN MRC

73D12 E783I, domiciliato per la carica presso l'AMAP, Via T.

Edison, n. 2 Osimo (AN)

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

dell'economia agraria - Centro di Ricerca Orticoltura e Flo-

rovivaismo - **CREA-OF**, C.F. 97231970589 e P. IVA 08183101008,

avente sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma,

C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in

Via Salaria, 1 - Monsampolo del Tronto (AP), PEC:

of@pec.crea.gov.it, rappresentato dal Direttore del Centro,

Dott. Daniele Massa, nell'esercizio delle sue funzioni, no-

minato con Decreto Presidenziale n. 121421 del 23/12/2021 di

conferimento nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e

Florovivaismo del CREA,

PREMESSO

	-che tra il CREA e AMAP è stato stipulato un Accordo di Col-	
	laborazione (ex art. 15 L. 241/90) in data 29 aprile 2022,	
	nell'ambito del quale è prevista l'azione programmatica di	
	realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della conserva-	
	zione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle	
	Marche, con la finalità di indagare, reperire, conservare e	
	caratterizzare le accessioni vegetali erbacee (annuali e po-	
	liennali) di interesse agrario presenti e segnalate nel ter-	
	ritorio marchigiano;	
	-la conservazione delle agro-biodiversità finalizzata al loro	
	recupero, valorizzazione e caratterizzazione morfologica e	
	molecolare, rappresenta un aspetto chiave della politica	
	agricola regionale;	
	-con la L.R. 12/2003 la Regione è intervenuta a tutela delle	
	risorse genetiche del territorio marchigiano minacciate da	
	erosione genetica ed ha individuato nell'AMAP il soggetto ge-	
	store del Repertorio Regionale del patrimonio genetico;	
	-nella Regione Marche sono presenti numerose varietà locali	
	ancora coltivate dagli agricoltori;	
	-il CREA-OF con sede a Monsampolo è un Centro del CREA (Con-	
	siglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'econo-	
	mia agraria), Ente nazionale di ricerca e sperimentazione	
	agricola di diritto pubblico, istituito con D. Lgs. 454/1999;	
	-con decreto dell'Amministratore Unico n. 31 del 02/03/2006 è	

	stato dato incarico al CREA-OF con sede a Monsampolo di isti-	
	tuire ed attivare una Banca Regionale del Germoplasma per le	
	specie erbacee autoctone a rischio di erosione genetica;	
	-in accordo con la Commissione Vegetale, prevista in applica-	
	zione della L. R. 12/2003, si è deciso di costituire una Ban-	
	ca Regionale del Germoplasma delle specie erbacee e per uti-	
	lizzare al meglio le sinergie, è stata individuata come sede	
	quella del CREA-OF con sede a Monsampolo;	
	-il CREA-OF con sede a Monsampolo svolge da anni ricerche	
	sulla valorizzazione e caratterizzazione morfologica e mole-	
	colare di importanti risorse genetiche orticole;	
	-l'AMAP è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare	
	metodologie di ricerca nei settori di propria attività, sta-	
	bilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di	
	ricerca nello stesso settore;	
	-l'AMAP è interessata ad attività di ricerca finalizzata alla	
	caratterizzazione morfologica e molecolare delle specie erba-	
	cee conservate ai fini della loro valorizzazione e iscrizione	
	al Repertorio Regionale;	
	-nel programma di attività dell'AMAP è previsto un approfon-	
	dimento e una convenzione in tal senso è stata inserita nel	
	programma ammesso a contributo BANDO:CSR Marche 2023-2027 In-	
	tervento SRA16 "ACA16 Conservazione agrobiodiversità - banche	
	del germoplasma	
	-il CREA-OF con sede a Monsampolo ha le competenze e le	

	conoscenze necessarie per svolgere le attività descritte ed è	
	interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui	
	ottenuti collaborando con Enti ed aziende che operano diret-	
	tamente nel settore scientifico;	
	-i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a	
	cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi	
	pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conserva-	
	zione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa	
	conservazione del germoplasma, il cui esercizio congiunto	
	permette di massimizzare i risultati delle attività da svol-	
	gere, oggetto della presente Convenzione Operativa;	
	-a tale scopo, in conformità all'art. 5 comma 6 del D. Lgs	
	50/2016 e s.m.i., è stato approvato un accordo di collabora-	
	zione della durata di 3 anni (2022-2024) tra le due Ammini-	
	strazioni Pubbliche, rilevandosi le condizioni previste, che	
	rimanda ad una convenzione operativa annuale la definizione	
	delle attività specifiche, anche in relazione alla individua-	
	zione delle risorse necessarie;	
	Tutto quanto sopra premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto	
	parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di	
	ricerca.	
	Art. 1 - Oggetto della Convenzione	

Oggetto della presente convenzione operativa è la collaborazione tra i due enti con il fine di realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni vegetali erbacee (annuali e poliennali) di interesse agrario presenti e segnalate nel territorio marchigiano, nell'ambito del progetto Biodiversità agraria - anno 2024 - L.R. 12/2003 con le modalità descritte nell'Allegato Tecnico che, pur non allegato materialmente, è parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare nella stesura inviata.

Art. 2 - Referenti del Progetto

Per l'attuazione dell'attività della presente convenzione ciascuna delle parti designerà uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Il responsabile e referente scientifico per l'AMAP è la Dott.ssa Agr. Ambra Micheletti. Il responsabile e referente scientifico per il CREA-OF è la Dott.ssa Sara Sestili.

Art. 3 - Definizione dei contenuti della Convenzione

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto della Convenzione, il CREA - Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto e AMAP si impegnano

	vicendevolmente a:	
	- Reperire nuovi materiali autoctoni sul territorio regionale, anche attraverso sopralluoghi in loco;	
	- Conservare le accessioni reperite o di nuovo reperimento nella Banca regionale del germoplasma situata a Monsampolo del Tronto, attraverso le strutture già esistenti, aggiornando i relativi database, rinnovando i semi in conservazione;	
	- Caratterizzare i materiali vegetali dal punto di vista morfologico e molecolare;	
	- Caratterizzare i materiali per l'iscrizione al repertorio regionale della biodiversità e all'anagrafe nazionale;	
	- Contribuire alla gestione della rete di conservazione delle risorse genetiche (Banca del germoplasma, campi catalogo, rete degli agricoltori custodi);	
	- Divulgare tra gli operatori del settore e tra i tecnici, anche in formazione, i valori della biodiversità.	
	Art. 4 - Durata ¹	
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e ha validità fino al 31/12/2024, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificamente approvate da entrambe le Parti.	
	Art. 5 - Entità di contributo e modalità di pagamento	
	Al fine della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui	
	¹ verificare che la durata della Convenzione operativa, e dell'eventuale successiva proroga non ecceda la durata del Protocollo d'intesa	

al precedente art. 1, l'AMAP si impegna a corrispondere un contributo massimo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per le attività di cui all'art. 3, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relazione finale corredata di rendicontazione della spesa.

Tale importo, essendo un contributo per le attività svolte, è da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di rimborso per le spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.

In fase di rendicontazione il CREA-OF, oltre alla relazione tecnica finale ed insieme alla richiesta di rimborso deve produrre tutta la documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione delle attività. L'AMAP provvederà a trasferire l'importo del rimborso delle spese di pertinenza del CREA-OF mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro - BNL Agenzia di Via degli Aldobrandeschi n. 300 - 00163 Roma con c/c n° 218660, IBAN: IT19S0100503382000000218660 bonifico ORDINARIO, (o sul conto di Tesoreria n. 79347, IBAN: IT98F0100003245348300079347), indicando nella causale la seguente descrizione sintetica (CREA-OF - AMAP Convenzione Biodiversità Marche CSR Marche 2023-2027 SRA16.ACA16 ID SIAR75920).

Art. 6 - Rendicontazione

In fase di rendicontazione il CREA-OF, ai sensi di quanto

	indicato all'Art. 6 - Spese e Rendicontazione dell'Accordo di	
	Collaborazione precedentemente stipulato tra le parti, si im-	
	pegna ad inviare ad AMAP la seguente documentazione:	
	- Relazione tecnica finale;	
	- Rendiconto analitico delle spese sostenute;	
	- Fatture elettroniche o altro documento contabile avente	
	forza probante equivalente di supporto di ogni attività rea-	
	lizzata.	
	Resta inteso che la documentazione prodotta in formato digi-	
	tale sarà trattata ed inviata nello stesso modo mentre	
	l'eventuale documentazione cartacea verrà inviata in copia	
	scannerizzata in formato pdf.	
	Art. 7 - Risoluzione	
	AMAP ed il CREA-OF possono risolvere la presente Convenzione	
	nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 gior-	
	ni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmetter-	
	si a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata	
	con A.R.	
	Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Con-	
	venzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codi-	
	ce Civile.	
	Art. 8 - Responsabilità	
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicu-	
	rativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile	

verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione operativa gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Convenzione sarà della parte o delle parti che li hanno conseguiti. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito della Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le parti, salvo diverso accordo, e il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe le parti.

Art. 10 - Tutela del background e riservatezza

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata della presente Convenzione a mantenere

	strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea	
	misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il	
	know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in	
	forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipen-	
	denza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del	
	suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipen-	
	denti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciproca-	
	mente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente ar-	
	ticolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni:	
	a) che al momento della divulgazione erano già divenute di	
	pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a	
	seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c)	
	che erano già conosciute prima della relativa comunicazione	
	ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente	
	divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segre-	
	tezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per	
	legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
	Art. 11 - Sicurezza	
	Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative	
	di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai	
	regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi	
	di esecuzione delle attività oggetto della presente Conven-	
	zione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurez-	
	za di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e	

integrazioni.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Art.13 Diritto di recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro² 64,00 che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale - ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Ancona, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15, comma

² Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate

2-bis, Legge 241/90, in formato PADES e trasmessa mediante

Posta Elettronica Certificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

AMAP	CREA	
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca	Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo	
Il Presidente Avv. Marco Rotoni	Il Direttore Dott. Daniele Massa	